



**NON BASTA!!!**

Abbiamo raccolto  
più di 100 fotografie  
di chevalières, ma  
non basta...

Il bollettino interno informativo di **VIVANT** Anno 18 Numero 139 maggio 2012

**VIVANT** Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari

Costituita il 18 Maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397  
Codice fiscale 97574390015

c.c. bancario **VIVANT** n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005)

Codice IBAN IT19Q010050100000000038177 (dieci zeri!) codice SWIFT BIC: BNLIITRR

Via Morgari 35, 10125 Torino; tel. e fax 011-6693680; Sito Internet: [www.vivant.it](http://www.vivant.it); [mail@vivant.it](mailto:mail@vivant.it)

Cari Soci ed Amici,

stiamo alacremenente lavorando per gli atti dei convegni sull'araldica...l'appetito vien mangiando, per cui stiamo aggiungendo nuovi studi e nuove ricerche. Confidiamo che anche il terzo volume sarà importante sia da un punto di vista "scientifico", sia anche più semplicemente bello da guardare...e ancora vi chiediamo, se avete argenteria, posate, chevalières, sigilli.....Grazie!

Fabrizio Antonielli d'Oulx

**Paolo Fabris**  
ci segnala questa in-  
teressante parere  
del Consiglio di Sta-  
to dello scorso  
12 aprile 2012

CONSIGLIO DI STATO,  
SEZ. I - parere 12 aprile  
2012 n. 1783 - Pres. Patroni  
Griffi, Est. Roxas - Ogget-  
to: Ministero dell'interno -  
dipartimento affari interni  
e territoriali.

**Ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica  
proposto dal Sig. G.C. av-  
verso provvedimento di di-  
niego di aggiunta di cogno-  
me e predicati nobiliari.**

E' legittimo il decreto mini-  
steriale con il quale è stata  
rigettata la domanda di ag-

giunta di cognome e predi-  
cati nobiliari, presentata ai  
sensi dell'art. 84  
dell'Ordinamento dello Sta-  
to Civile (D.P.R. 3 novembre  
2000, n. 396 e s.m.), speci-  
ficando di poter eventual-  
mente valutare in termini  
positivi la sola aggiunta del  
cognome della nonna mater-  
na (fosse o meno da identi-  
ficare con la nobile famiglia  
indicata dal richiedente),  
atteso che l'aggiunta di pre-  
dicati nobiliari esula dalle  
competenze ministeriali  
(nella specie il richiedente  
aveva chiesto di aggiungere  
al cognome anche il seguen-  
te predicato nobiliare: "Von  
Hottenstanfon Plantagenet  
Heristal Comneno Schaben



Bareu Holenzolleru Altavil-  
la<sup>1</sup>

<sup>1</sup> (1) Ha precisato il parere in ras-  
segna che, nel vigente ordina-  
mento repubblicano, i titoli nobi-  
liari non costituiscono contenuto  
di un diritto e, più ampiamente,  
non conservano alcuna rilevan-  
za, restando estranei al mondo  
giuridico.

Ai sensi XIV Disposizione Finale  
della Costituzione, infatti, "i titoli  
nobiliari non sono riconosciuti. I  
predicati di quelli esistenti prima  
del 28 ottobre 1922 valgono co-  
me parte del nome".

E' stato ricordato che, secondo  
l'insegnamento della Corte Co-  
stituzionale, "accanto alla tradi-  
zionale funzione del cognome  
quale segno identificativo della  
discendenza familiare, con le tu-

tele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona" (Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Fra queste ipotesi la giurisprudenza della Cassazione ha ammesso anche quella che suole definirsi, con un neologismo, cognomizzazione del predicato nobiliare (Cass. Civ., n. 2426 del 7 marzo 1999).

Ne consegue che "poiché l'intento del Costituente fu quello di evitare che, dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome, le vicende del diritto attribuito dalla XIV disposizione devono essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelli che disciplinano i modi di acquisizione del nome, e, conseguentemente, che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto (sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed a soggetti legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

Ne segue che le vicende relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari è rimessa alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo le regole dettate per la tutela del nome, concentrando una azione di accertamento di un diritto soggettivo (art. 6, Codice Civile) che esula dall'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa.

In tal senso, la circolare n. 10/2008 del 30 settembre 2008 (prot. F/397-9436) dispone che, ogni qualvolta la domanda dell'interessato, se pur formalmente rivolta all'Amministrazione come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata dal presunto diritto a vedersi riconoscere la cognomizzazione

## LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0005351 del 3 maggio 2010, pervenuta il 13 maggio successivo, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

Il Sig. G.C. ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 84 del novembre 2000, n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) di aggiunta del cognome "P." e del predicato "Von Hottenstanfon Plantagenet Heristal Comneno Schaben Bareu Holenzollereu Altavilla".

L'istanza era diretta a conseguire l'aggiunta al proprio cognome di quello della nonna materna Giovanna P., con



tutti i predicati nobiliari so-

di predicati nobiliari, tale domanda non potrà trovare accoglimento, dovendo il richiedente necessariamente proporre azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio e degli eventuali controinteressati.

pra indicati, preesistenti al 28 ottobre 1922 e spettanti alla famiglia di questa, ai sensi della XIV disposizione finale della Costituzione.

Tenuto conto degli atti forniti a corredo dell'istanza, privi di indicazioni circa la effettiva reperibilità agli atti dell'interessato e, comunque, estranei alla documentazione di stato civile (atti di nascita e relativi allegati) e anagrafica, veniva interpellato l'Archivio Centrale dello Stato, che detiene il fondo documentale proveniente dall'ex Consulta Araldica.

Tale istituto evidenziava che, negli atti posseduti, fi-



gurava unicamente la famiglia P., ma che non disponeva di strumenti per accertare se si trattasse di ascendenti della nonna materna del richiedente.

Su tali basi, la competente Direzione Generale comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, un preavviso di diniego, specificando di poter eventualmente valuta-

re in termini positivi la sola aggiunta del cognome "P." (fosse o meno da identificare con la nobile famiglia indicata dal richiedente) considerando altresì che l'aggiunta di predicati nobiliari esula dalle competenze ministeriali.

In assenza di riscontro positivo da parte dell'istante, con decreto ministeriale del 6 marzo 2008, la domanda veniva respinta.

Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario al Capo dello Stato il Sig. V., nella sostanza ribadendo

la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste aggiunte al cognome.

**L'Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.**

~~~~~

Riportiamo una breve intervista a **Luca Mana**, conservatore del Museo Accorsi-Ometto, che ci accompagnò nella visita alla mostra "Sacro alla luna - argenti sabaudi del XVIII secolo"

### 1. Qual è l'importanza della circolazione dei modelli per le arti decorative nell'Europa del Settecento?

È fondamentale, come in qualunque altro periodo storico. Quando parliamo di decorazione parliamo infatti di forme e di ornamenti, manifestazioni figurative soggette a trasformazioni continue. Nel Settecento una sempre maggiore e approfondita conoscenza di oggetti creati in altre parti del mondo o in altre epoche, possiamo dire che mise a disposizione un catalogo di soluzioni formali e ornamentali molto più vasto rispetto a prima.

### 2. Quali sono stati i principali modelli e per quale tipologia di oggetti sono stati utilizzati?

Limitandoci all'Europa, nella prima metà del Settecento i modelli presi maggiormente ad esempio furono quelli fran-

cesi. Tutto quello che arrivava dalla Francia era letto come il simbolo di una monarchia forte, potente e ricca, a cui ispirarsi in tutto e per tutto. Dalla metà del secolo iniziò a farsi invece strada un linguaggio che rinnegando in parte la troppa opulenza barocca voleva un ritorno alla buona e utile decorazione antica. Ciò fu dovuto sicuramente anche alla scoperta di Pompei e di Erco-



lano.

### 3. Nella mostra SACRO ALLA LUNA. Argenti Sabaudi del XVIII secolo sono presenti esempi di questo utilizzo?

Certo. Pensiamo solo alle forme e ai tanti motivi ornamentali rococò presenti sulla gran maggioranza degli oggetti. Qualcuno di questi dimostra di aver avuto come modello direttamente delle oreficerie francesi ed è il caso dei doppiieri di Carlo Bartolomeo Minutto (1740 circa). Questi sono dei veri e propri capolavori, caratterizzati da un vorticoso rincorrersi di corposi elementi vegetali e geometrici, che per

la complessità del modo con cui sono legati insieme difficilmente hanno avuto alla base solo delle stampe. Quest'ultime invece sicuramente aiutarono molto Giovanni Battista Novalesse nell'impreziosire il bel rinfrescatoio Turiskji (1787 circa), segnato da una spartizione misurativa e non dispersiva dell'ornato, che raccoglie citazioni da Piranesi e da Delafosse, due tra i massimi ideatori d'ornati di tutto il Settecento. Personalmente poi mi commuove ammirare ogni volta il bel bambino che sfama un uccellino presente su una delle tre campane scaldavivande presenti in mostra, eseguito dall'Oreficeria Reale dopo 1785. L'impronta infatti da cui fu ricavata questa bella e realistica immagine doveva essere noto in qualche modo a Vienna, dove Ignaz Joseph Wurth riutilizzò la stessa identica scena per una sua zuppiera oggi conservata nelle collezioni reali di Copenaghen. Ciò vuol dire che a Torino nella seconda metà del Settecento non si guardava solo più per via del fatto che qui c'era la più importante Accademia Militare del continente o perché solo qui si riteneva ci fosse uno dei corpi diplomatici meglio preparati del mondo, ma che finalmente anche le belle arti avessero messo solide radici.



